

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 29 LUGLIO 2025.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Deliberazione 29 luglio 2025, n. 64:

Piano regionale di tutela dall'amianto (PRTA). Approvazione ai sensi della l.r. 51/2013 e della l.r. 65/2014.

Il Consiglio regionale

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) che detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata all'individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di Piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto);

Visto il decreto del Ministro della Sanità 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto);

Vista la risoluzione del Parlamento Europeo 14 marzo 2013 sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e alle prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente (2012/2065 INI);

Vista la legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative) che all'articolo 2 prevede il Piano regionale di tutela dall'amianto (PRTA) dettagliandone i contenuti al comma 3 del citato articolo;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Preso atto che:

- l'articolo 10 della l. 257/1992 stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano devono adottare specifici piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
- i piani regionali, in particolare, devono prevedere le rilevazioni sistematiche delle situazioni di pericolo quali il censimento delle imprese che utilizzano amianto nelle attività produttive e delle imprese che svolgono attività di smaltimento e di bonifica di materiali contenenti amianto, il censimento degli edifici, con priorità per "gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti" in cui tale materiale è in forma libera o in matrice friabile e il censimento dei siti estrattivi di pietre verdi che possono contenere fibre di amianto.

Dato atto che la Regione Toscana, con deliberazione del Consiglio regionale 8 aprile 1997, n. 102 ha approvato il "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" che prevede un insieme di azioni di indirizzo e coordinamento per le attività di prevenzione sanitaria, strumenti per la gestione dell'amianto, incluso il censimento in merito alla presenza di amianto e la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto, oltre alla formazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni di rimozione, bonifica e smaltimento;

Considerato che nelle more della formazione del Piano, la Giunta regionale ha adottato una serie di azioni propedeutiche quali la deliberazione 6 febbraio 2015, n. 130 (Approvazione documento Azioni propedeutiche alla elaborazione del Piano Regionale di Tutela dall'amianto ai sensi dell'Art. 2 della L.R. 51/2013) e la deliberazione 9 aprile 2018, n. 378 (Linee Guida sull'amianto di cui all'art. 9 Bis della Legge Regionale n. 51/2013);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA");

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 aprile 2019, n. 15\R (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008" e dell'articolo 38 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"");

Visto il Programma regionale di sviluppo 2021-2025 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 27 luglio 2023, n. 239;

Visto il piano di indirizzo territoriale (PIT) approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72 e vista l'integrazione al PIT con valenza di Piano paesaggistico regionale approvata con la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37;

Viste le deliberazioni del Consiglio regionale:

- 2 ottobre 2024, n. 73 (Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2025. Approvazione);
- 19 dicembre 2024, n. 100 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2025. Approvazione);
- 12 marzo 2025, n. 10 (Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2025. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2025);
- 28 aprile 2025, n. 20 (Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2025. Seconda integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2025).

Visto il documento preliminare del 23 marzo 2020, n. 2 (Piano regionale di tutela dall'amianto. Informativa preliminare al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale);

Richiamato l'articolo 5 della l.r. 10/2010 che dispone i casi in cui l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente, della significatività degli effetti ambientali;

Considerato che il d.p.g.r. 15/R/2019 all'articolo 8, comma 6, prevede che nel caso in cui il piano o programma è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, la procedura di verifica è disciplinata dall'articolo 22 della l.r. 10/2010 e l'avvio del procedimento di cui all'articolo 17 della l.r. 65/2014 può essere avviato dopo l'informativa al Consiglio regionale effettuata ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto e di tale adempimento si dà atto nella medesima informativa al Consiglio regionale;

Dato atto che l'informativa preliminare al Consiglio regionale è stata svolta in IV Commissione consiliare "Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture" in data 18 giugno 2020;

Presto atto che successivamente il proponente ha inviato il documento preliminare di verifica di VAS redatto ai sensi degli articoli 22 e 23 della l.r. 10/2010 al Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NURV) - autorità competente per la VAS per l'avvio delle consultazioni da parte dei soggetti competenti in materia ambientale che si sono svolte dal 9 settembre 2020 al 9 ottobre 2020;

Dato atto che parallelamente il proponente ha avviato il procedimento per la formazione del PRTA, con deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2020, n. 1068, ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014 con la richiesta di invio di apporti tecnici da parte dei soggetti competenti;

Considerato che la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della l.r. 10/2010 si è conclusa con determinazione n. 11/AC/2020 del 30 novembre 2020 da parte del NURV (in qualità di autorità competente), escludendo il Piano regionale di tutela dall'amianto dal campo di applicazione della VAS;

Considerato inoltre che il PRTA, confermato quanto già stabilito in sede di verifica di assoggettabilità ovvero l'assenza di effetti localizzativi, si raccorda con le previsioni contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati – Piano regionale dell'economia circolare (PREC) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2025, n. 2 in merito alle destinazioni dei materiali contenenti amianto;

Visto il parere del 28 maggio 2025 (prot. n. 395549) rilasciato dal NURV, sezione ordinaria ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della l.r. 1/2015 e dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del d.p.g.r. 15/2019/R;

Preso atto che la copertura finanziaria delle risorse, pari a euro 1.500.000,00 destinate all'attuazione del Piano è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027, Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 1 (Spese correnti), finanziati mediante l'applicazione della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 897, 898 e 899, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 (Bilancio di Previsione finanziario 2025 –2027) e le sue successive variazioni;

Visti il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e il bilancio finanziario gestionale 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta regionale 8 gennaio 2025, n. 1, e le loro successive variazioni;

Vista la proposta di deliberazione 9 giugno 2025, n. 42, con la quale la Giunta regionale propone al Consiglio regionale di approvare il Piano regionale di tutela dall'amianto (PRTA);

Visto che il Piano regionale di tutela dall'amianto (PRTA), a seguito della deliberazione della Giunta regionale risulta costituito dai seguenti elaborati:

- Proposta di Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRTA) (allegato A) articolato in:
 - PRTA PARTE I - Relazione di piano;
 - PRTA PARTE II - Sezione valutativa;
- Parere motivato del NURV, quale autorità competente per la VAS di cui alla determinazione n. 11/AC/2020 del 30 novembre 2020 (allegato B);
- Parere del 28 maggio 2025 (prot. n. 395549) rilasciato dal NURV, sezione ordinaria ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della l.r. 1/2015 e dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. 15R/2019 (allegato C);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 giugno 2025;

Visto il parere favorevole della Commissione di Controllo, espresso nella seduta del 7 luglio 2025;

Visto il parere favorevole della Terza Commissione consiliare “Sanità e politiche sociali”, incaricata di esprimere parere secondario sulla proposta di piano, espresso nella seduta del 16 luglio 2025;

Vista l'istruttoria effettuata dalla Quarta commissione consiliare “Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture”, incaricata di esprimere il parere referente sulla proposta di piano, espresso nella seduta del 23 luglio 2025;

Ritenuto di approvare ai sensi della l.r. 51/2013 e della l.r. 65/2014 e come descritto nei punti precedenti, il Piano regionale per la tutela dall'amianto (PRTA);

Delibera

1. di approvare, ai sensi della l.r. 51/2013 e della l.r. 65/2014, il Piano regionale di tutela dall'amianto (PRTA) costituito dai seguenti elaborati:
 - Piano regionale di tutela dall'amianto (PRTA) (allegato A) articolato in:
 - PRTA PARTE I - Relazione di piano;
 - PRTA PARTE II - Sezione valutativa;
 - Parere motivato del NURV, quale autorità competente per la VAS di cui alla determinazione n. 11/AC/2020 del 30 novembre 2020 (allegato B);
 - Parere del 28 maggio 2025 (prot. n. 395549) rilasciato dal NURV sezione ordinaria ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della l.r. 1/2015 e dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. 15R/2019 (allegato C);

2. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di pubblicare i documenti relativi al Piano di cui al presente atto sul sito istituzionale della Regione Toscana;
3. di dare atto che la copertura finanziaria delle risorse, pari a euro 1.500.000,00, destinate all'attuazione del Piano è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027, Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti", finanziati mediante l'applicazione della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 897, 898 e 899 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);
4. di stabilire che il Piano regionale di tutela dall'amianto (PRTA) acquisti efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo